



Comune di Revine Lago

Provincia di Treviso

www.comune.revine-lago.tv.it

ORDINANZA N. 1479

Revine Lago, 23/11/2022

OGGETTO: misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, combustioni all'aperto e spandimenti dei liquami zootecnici. Periodo 2022 – 2023.

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

RICHIAMATE:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del PM10 e del biossido di azoto;

RILEVATO che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 10 marzo 2021 la Regione ha illustrato la Delibera n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da modularsi in base ai livelli registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;
- in data 22 marzo 2021 si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale presieduto e coordinato dalla Città metropolitana durante il quale sono state fornite dalla Regione delle precisazioni in risposta ad alcune richieste di chiarimento emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale



Comune di Revine Lago

Provincia di Treviso

www.comune.revine-lago.tv.it

PRECISATO che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto, modulato su tre gradi:

- nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso una e-mail informativa che verrà diramata dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale;

l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM₁₀ e bollettino nitrati) e terranno conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

RICHIAMATI:

- il D.lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;
- la DGRV n. 122 del 27 febbraio 2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";
- il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";



Comune di Revine Lago

Provincia di Treviso

www.comune.revine-lago.tv.it

DISPONE

A. GENERATORI DI CALORE DOMESTICI

Per il periodo dal 01 ottobre 2022 al 30 aprile del 2023:

NESSUNA ALLERTA - VERDE

A1. Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo

ALLERTA 1 - ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:

A3. Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili

a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo

B. COMBUSTIONI ALL'APERTO

Per il periodo dal 01 ottobre 2022 al 30 aprile 2023:

NESSUNA ALLERTA - VERDE

B1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto (ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

ALLERTA 1 - ARANCIO E ALLERTA 2 - ROSSO

B2. Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o coorganizzate con la stessa;



Comune di Revine Lago

Provincia di Treviso

www.comune.revine-lago.tv.it

C. SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI

Per tutto il periodo 2022 - 2023:

C1. Obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro 24 ore dalla distribuzione, fattisalva la distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla Direttiva nitrati

Per il periodo dal 01 ottobre 2022 al 15 aprile 2023:

ALLERTA 1 - ARANCIO E ALLERTA 2 - ROSSO

C2. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

AVVERTE

Il mancato rispetto della presente ordinanza è punito a norma della vigente normativa.

Tutti gli organi di Polizia sono incaricati di far rispettare detta ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (L. 1034/1971) oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione.

Il Presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio ed inviato per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:

- Comando Stazione Carabinieri di Cison di Valmarino;
- Corpo Forestale di Vittorio Veneto;
- Comando di Polizia Locale;
- Provincia di Treviso;
- Prefettura di Treviso
- Regione Veneto;
- ULSS competente per territorio;
- ARPAV dipartimento provinciale;

IL SINDACO
Massimo Rag. Magagnin